

proc. n. 2081/14 r. gip.

*Interevento al n. 3953/14 GIP per Sottili Gianmarco, Valerio Gianluca,
Nicoletti Vincenzo Emilio, Gosciu Francesco Antonio, Ottaviani Fabio,
Bertoldi Biagio - Miulli Michele*



TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ordinanza emessa a seguito di richiesta di archiviazione non accolta

Il Giudice per le indagini preliminari, Vittorio Alcamo,

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di Sottili Gianmarco, Valerio Gianluca, Nicoletti Vincenzo Emilio Antonio, Gosciu Francesco Antonio, Ottaviani Fabio, Bertoldi Biagio, Miulli Michele, in atti generalizzati, indagati per le ipotesi di reato di cui agli artt. 372, 378 e 390 c.p. e 7 D.L. 152/91, nonché nei confronti di Masi Saverio e Fiducia Salvatore, in atti generalizzati, indagati dei reati di cui agli artt. 368 e 595 c.p.;

lette le opposizioni all'archiviazione presentate da Masi Saverio nei confronti degli altri indagati (ad eccezione di Fiducia) e da Sottili Gianmarco, Ottaviani Fabio e Miulli Michele nei confronti di Masi e Fiducia;

sentite le parti nel corso delle udienze e sciolta la riserva;

OSSERVA

La richiesta di archiviazione avanzata dall'Ufficio del P.M. ha ad oggetto un complesso procedimento che attiene a due diverse tipologie di reato.

Per un verso risultano indagati una serie di ufficiali dell'Arma dei Carabinieri (tutti i suddetti indagati ad eccezione di Masi e Fiducia) che hanno prestato servizio in Palermo presso il Reparto

Operativo per fatti asseritamente commessi tra gli anni 2001 e 2006.

Tale filone di indagine ha preso le mosse dalle denunce presentate dai marescialli Masi e Fiducia rispettivamente il 2.5.2013 ed il 14.5.2013.

Sotto altro profilo, questi ultimi due sottufficiali sono indagati in ordine ai delitti di calunnia e diffamazione a seguito di controdenunce presentate dai soggetti da costoro accusati.

Per entrambi i filoni di indagine il P.M. ha ritenuto di sollecitare l'archiviazione del procedimento per le ragioni esplicitate nella richiesta pervenuta a questo Ufficio il 30.6.2016.

Preliminarmente occorre evidenziare come la vicenda in esame non sia solamente complessa ed articolata ma anche estremamente delicata in quanto attinente al corretto operato dei vertici locali dell'Arma dei Carabinieri in una difficile realtà territoriale ed in un ambito - il contrasto al fenomeno mafioso e la ricerca dei latitanti - di straordinaria rilevanza.

Di tale considerazione preliminare deve tenersi conto nell'analizzare l'odierna richiesta e le relative opposizioni in quanto si tratta di temi che non possono, proprio per la loro estrema delicatezza, essere oggetto di strumentalizzazioni o di contrasti puramente personali.

Il P.M. nella sua richiesta, a seguito delle articolate indagini svolte, invoca l'archiviazione nei confronti del primo gruppo di indagati per i gravissimi addebiti loro contestati (avere in sostanza dolosamente violato i propri doveri istituzionali rallentando ed ostacolando le ricerche dei latitanti mafiosi) che nei confronti dei marescialli Masi e Fiducia autori di queste gravi accuse nei confronti dei loro ex superiori.

Una soluzione non del tutto condivisibile, a giudizio dello scrivente, in quanto frutto di una lettura degli atti in parte contraddittoria e comunque sottovalutativa dell'aspetto psicologico sotteso alle ipotesi di calunnia e diffamazione.

Prima di entrare nel merito delle considerazioni svolte dal P.M. nella sua richiesta occorre fare una ulteriore premessa di tipo questa volta tecnico-giuridico.

Da parte di alcuni difensori del primo gruppo di indagati è stata, infatti, correttamente sollevata una questione preliminare che attiene alla legittimazione del Masi a fare opposizione alla richiesta di archiviazione nei confronti dei propri assistiti, tutti indagati per reati contro l'amministrazione della Giustizia (favoreggiamento personale, falsa testimonianza e procurata inosservanza di pena aggravati dall'art. 7 D.L. 152/91 per avere favorito esponenti dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra).

Ed invero, secondo il pacifico e costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, *“nei delitti contro l'amministrazione della giustizia, persona offesa del reato è lo Stato e a questo può aggiungersi un'altra vittima quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi danneggiato.*

Ciò non avviene però nella fattispecie di reato qui ipotizzata (art. 377 c.p., n.d.e.) come pure nel reato di falso giuramento (sez.VII n.8160/2013), nella falsa perizia o consulenza tecnica (Sez.VI n.1109/99), ovvero nel reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. (sez. VI n.45137/2015), trattandosi di fattispecie criminose lesive dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio, assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa (Cass. Sez. VI n.2432/99, n.41344/2006).” (Cass. Sez. VII ordinanza n.13511 del 30.6.2016).

Tale consolidato principio di diritto ha come insuperabile refluenza anche la carenza di legittimazione di terzi soggetti eventualmente danneggiati dai reati contro l'amministrazione della giustizia (ad eccezione come vedremo proprio del reato di calunnia) a proporre

opposizione ad una richiesta di archiviazione: *“nel delitto di favoreggiamento reale previsto dall’art. 379 c.p., la persona offesa dal reato non può essere un soggetto privato, in quanto la fattispecie in questione tutela in via esclusiva l’interesse pubblico al buon andamento della giustizia. Pertanto il danneggiato non ha diritto a ricevere l’avviso di cui all’art. 408 c.p.p., né è legittimato a presentare opposizione avverso la richiesta di archiviazione”* (Cass. Sez.VI n.20679/2003).

Ed ancora sul punto: *“il reato di falso giuramento è delitto contro l’amministrazione della giustizia, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, per cui la singola persona, che abbia subito un danno diretto o indiretto, può assumere solo la qualifica di persona danneggiata dal reato, ma non quella di persona offesa e non è legittimata a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero o ad impugnare il provvedimento definitivo del giudice per le indagini preliminari”* (Cass. Sez.VII n.8160/2013).

L’applicazione al caso concreto dei sopra ricevuti principi impone, dunque, di non considerare legittimato il Masi a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione nei confronti dei coindagati dallo stesso accusati (e per la precisione non avrebbe nemmeno dovuto ricevere l’avviso del P.M. ex art. 408 c.p.p.).

Di conseguenza l’opposizione, le memorie ed i documenti prodotti dalla difesa del Masi non possono essere presi in esame ai fini della presente decisione.

In perfetta coerenza con i sopra richiamati principi di diritto, viceversa, le opposizioni degli indagati Sottili, Ottaviani e Miulli possono essere pienamente valutate in quanto provenienti da soggetti legittimati.

Il delitto di calunnia addebitato al Masi ed al Fiducia, infatti, pur rientrando sempre nel novero dei reati contro l’amministrazione della giustizia, fa eccezione in quanto dotato di natura pacificamente plurioffensiva.

In tal senso: "il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato, il quale è conseguentemente legittimato all'opposizione alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento" (Cass. Sez.VI n.21789/2010).

Dunque, i tre indagati sopra citati, in quanto persone offese dal reato di calunnia - trattandosi degli incolpati di gravissimi reati per i quali hanno subito l'odierno procedimento penale - sono assolutamente legittimati ad opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. e le loro considerazioni in fatto ed in diritto possono essere valutate dallo scrivente.

Ovviamente nessuna *quaestio* sorge in ordine alla loro legittimazione ad avanzare opposizione alla richiesta di archiviazione in relazione al reato di diffamazione che non rientra nel novero dei delitti contro l'amministrazione della giustizia ma in quello dei delitti contro la persona.

Passando adesso alla disamina del merito della richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti degli indagati Sottili Gianmarco, Valerio Gianluca, Nicoletti Vincenzo Emilio Antonio, Gosciu Francesco Antonio, Ottaviani Fabio, Bertoldi Biagio e Miulli Michele, in relazione alle fattispecie delittuose loro rispettivamente ascritte, va evidenziato come la valutazione degli elementi di indagine effettuata dal P.M. appaia corretta e condivisibile.

La richiesta di archiviazione del P.M. avrebbe potuto limitarsi alla banale considerazione dell'intervenuta prescrizione dei reati addebitati agli indagati.

La denunce del Masi e del Fiducia, del resto, sono state sposte solamente nel mese di maggio del 2013 e, dunque, a distanza di sette/dodici anni rispetto ai fatti attribuiti ai superiori, di talchè non può stupire l'intervenuta prescrizione dei reati.

Anzi, per la precisione, alcuni dei fatti denunciati erano già prescritti sinanco al momento della stessa presentazione delle

denunce, di guisa che potevano anche non essere fatti oggetto di alcuna indagine preliminare.

Tuttavia, il P.M., con scelta, ancora una volta, condivisibile data la delicatezza dei temi trattati, ha affrontato nel merito le tematiche in questione, motivando la propria richiesta prima di tutto con *“l’inidoneità degli elementi acquisiti, ed in ogni caso rinvenibili, a sostenere l’accusa in giudizio per tutti i reati”* e solo in subordine richiamando il dato della sopravvenuta prescrizione dei reati.

La scelta dell’inquirente, peraltro, ha trovato un ulteriore riscontro nella scelta degli indagati Sottili e Nicoletti di rinunciare alla prescrizione, cosa che avrebbe comunque comportato la necessità di una piena valutazione di merito.

Il P.M. ha affrontato gli specifici addebiti mossi dal Masi (la denuncia del Fiducia appare in effetti di portata assai più limitata) ai suoi superiori in seno alla denuncia del 2.5.2013, ricostruendo le risultanze emerse a seguito delle indagini svolte sulle varie vicende.

Il primo addebito riguarda principalmente l’indagato Sottili che avrebbe dato un “ordine diretto” che avrebbe causato l’interruzione delle attività tecniche presso un casolare in località Ciminna, in cui, secondo notizie apprese dal Masi, sarebbe stato ospitato l’allora latitante Bernardo Provenzano.

Nella richiesta sono analiticamente indicate le indagini svolte per verificare tale grave accusa a carico del Sottili ed è emerso che nessuno dei 28 pubblici ufficiali escussi a sommarie informazioni è stato in grado di fornire un avallo alle propalazioni del Masi.

Gli unici militari - i marescialli Ola e Villani - che hanno fornito qualche indicazione lo hanno fatto, tuttavia, non per conoscenza diretta dei fatti ma per averli appresi dallo stesso Masi.

A parte la smentita proveniente dalle uniche persone in grado di fornire elementi di conferma, va evidenziata anche la sospetta progressione dichiarativa e le discrasie nelle varie deposizioni rese sullo specifico punto dal Masi.

Pur essendo stato sentito più volte tra il 2009 ed il 2010 (precisamente il 20.7.2009, il 23.3.2010 ed il 29.6.2010), il Masi non aveva detto nulla circa tale episodio che riferiva per la prima volta solo nel corso della sua audizione al processo "Mori-Obinu" il 21.12.2010.

Quanto alla circostanza della collaborazione del R.O.S. dei C.C. nelle indagini sul casolare di Ciminna - che avrebbe causato l'interruzione del servizio per una imprudenza che rendeva manifesta agli occupanti della casa la presenza delle forze dell'ordine - lo stesso Masi dapprima riferiva che si era trattato di una decisione dei suoi superiori e poi invece sosteneva che la stessa non era stata decisa in autonomia dal Sottili o da altro ufficiale dell'Arma ma disposta dalla D.D.A. di Palermo che coordinava le indagini.

Alla luce di quanto sopra, a parte le discrasie emerse nelle varie versioni fornite dal Masi su tale vicenda, dalle indagini pur minuziose svolte non è emerso alcun elemento di conferma delle dichiarazioni del denunciante.

Il secondo addebito avanzato dal Masi, questa volta a carico dell'indagato Miulli, riguarda l'episodio del sopralluogo congiunto tra C.C. e P.d.S. presso l'officina di demolizione di autovetture gestita da Massimiliano Ficano.

Sul punto è stata svolta una articolata indagine attraverso l'escussione di tutto il personale che aveva preso parte al suddetto sopralluogo.

Anche in questo caso, nessuno dei pubblici ufficiali escussi è stato in grado di fornire alcun elemento di conferma alle dichiarazioni del Masi, le quali rimangono isolate ed inidonee a sostenere l'accusa in un eventuale giudizio, anche per le considerazioni generali che in seguito saranno svolte a proposito dell'invocata archiviazione a favore dello stesso Masi.

Il terzo addebito, mosso all'indagato Nicoletti (ed in parte anche al Sottili), riguarda l'episodio del mancato sequestro di un personal computer nel corso della perquisizione domiciliare nei confronti di

tale Giovanni Giuseppe Tomasino in coincidenza con l'esecuzione di una ordinanza custodiale a carico di quest'ultimo.

Anche in relazione a tale episodio il comportamento del Masi appare caratterizzato da una non irrilevante progressione accusatoria.

Egli, invero, riferiva l'accaduto per la prima volta solo il 2.5.2013 a distanza di dieci anni e sei mesi dal fatto (perquisizione del 13.12.2002) senza averne nemmeno accennato nelle precedenti audizioni.

Lamentava di un suo personale interesse - connesso allo svolgimento proprio di dette indagini - a prender parte alle operazioni di perquisizione che il Sottili avrebbe ostacolato, salvo tuttavia aggiungere che egli partecipò appieno al servizio (dunque il Sottili non gli impedì alcunché).

Nonostante gli arresti riguardassero una ipotesi di turbativa d'asta, neppure aggravata dall'art. 7 D.L. 152/91, il Masi - tra il 2013 ed il 2016 - sosteneva di essere a conoscenza (da fonte anonima) che su un p.c. vi era del materiale riguardante Salvatore Cuffaro.

Ma solo nel 2016, deponendo quale testimone al processo c.d. "trattativa" egli introduceva per la prima volta la circostanza che in quel materiale informatico vi erano notizie rilevanti ai fini della possibile cattura del latitante Bernardo Provenzano.

Dunque, la condotta del Nicoletti non rivestiva più i caratteri fino a quel momento descritti ma diveniva, addirittura, un doloso intervento finalizzato ad impedire la cattura del latitante.

Le indagini svolte dal P.M. non hanno fornito un quadro univoco e confortante circa il contenuto delle accuse del Masi; per un verso più di venti militari che avevano preso parte al servizio negavano di avere visto personal computers e/o di avere assistito a comportamenti poco ortodossi del Nicoletti (una particolare e sospetta confidenza con uno degli indagati, come riferito sempre dal Masi).

Solo il maresciallo Braia Francesco riferiva di avere assistito, seppure non da vicino, ad un diverbio tra il Masi ed il Nicoletti a proposito di un computer.

Il maresciallo Antonio Ola, dal canto suo, riferiva di avere visto un p.c. e di averne segnalato la presenza ad un collega (di cui non ricordava il nome), il quale, a sua volta, avrebbe chiesto al Nicoletti disposizioni al riguardo sentendosi rispondere che non si doveva eseguire il sequestro.

Non vi è dubbio che in parte tale ricostruzione confermi quella del Masi ma è pur vero che quest'ultimo aveva riferito che sarebbe stato lo stesso Ola a rivolgersi direttamente al Nicoletti, circostanza questa smentita espressamente dall'Ola.

Infine, nessuno dei militari escussi ha confermato quanto riferito dall'Ola e cioè di avere ricevuto da questi la segnalazione della presenza del P.C. e di avere chiesto disposizioni al Nicoletti.

A ciò deve aggiungersi che il maresciallo Licorni - uno dei diretti firmatari del verbale di perquisizione - è stato sentito dalla difesa del Nicoletti e ha negato sia l'episodio del mancato sequestro di un p.c. che l'esistenza di discussioni al riguardo tra i colleghi ed il Nicoletti.

Quanto all'altra accusa avanzata nei confronti del Nicoletti - l'aver avuto atteggiamenti esageratamente confidenziali con l'indagato Tomasino - tutti i militari escussi escludevano la circostanza.

Un ulteriore episodio descritto dal Masi attiene ad un colloquio asseritamente intercorso tra questi ed il Nicoletti nel corso del quale quest'ultimo avrebbe detto apertamente *"noi non abbiamo nessuna intenzione di prendere Provenzano... lo vuoi capire o no che ti devi fermare? ... hai finito di fare il coglione? Dicci cosa vuoi che te lo diamo..."*.

Trattandosi di un dialogo al quale nessuno aveva assistito, ovviamente, non è stato possibile rinvenire alcun riscontro specifico.

Tuttavia alcune circostanze minano l'attendibilità del racconto del Masi, anche questo intervenuto solo dodici anni dopo l'accaduto.

In primo luogo il Masi si è contraddetto in ordine al riferimento al "noi" asseritamente utilizzato dal Nicoletti, avendolo, in un primo momento, collegato ai superiori locali dell'Arma ed, in seconda battuta, ai referenti politici del Nicoletti (in particolare al Cuffaro).

In secondo luogo il Masi collegava il trasferimento suo e dell'intera squadra dalla II alla V sezione del Nucleo operativo proprio alle confidenze fatte al Sottili su tale episodio.

Dunque, secondo quanto sostenuto dal Masi, il trasferimento sarebbe stato adottato dal Sottili per "coprire" tale episodio ed evitare ulteriori ragioni di contrasto col Masi che non voleva accettare il "consiglio" del Nicoletti.

Senonchè il trasferimento della squadra risale con certezza al marzo del 2003 e, dunque, a molto tempo dopo rispetto al presunto dialogo sopra riportato che, a detta del Masi, andava collocato parecchio tempo prima del dicembre 2002 (perquisizioni Tomasino-D'Amico).

Manca, dunque, un collegamento temporale e di causa-effetto tra il trasferimento dei militari ed il dialogo tra il Masi ed il Nicoletti e, comunque, non si comprende per quale motivo il provvedimento avrebbe dovuto riguardare non il solo Masi ma l'intera squadra.

Un ulteriore addebito riferito dal Masi a partire dalla denuncia del 2.5.2003 è costituito dalle condotte asseritamente finalizzate ad ostacolare la cattura del latitante Matteo Messina Denaro.

In sintesi il Masi ha denunciato di essere stato volutamente ostacolato dal Sottili e dal Miulli in due diverse circostanze:

- dopo avere per caso incontrato, nei primi giorni di marzo 2004 (probabilmente domenica 14), il latitante a bordo di un'autovettura ed in compagnia di una donna in località Bagheria;
- a seguito della mancata individuazione di un casolare nella disponibilità di tale Francesco Mesi da parte del Miulli, al cui interno egli riteneva potesse essere ospitato il latitante.

Procedendo con ordine, in relazione al primo episodio il P.M. si limita ad osservare come, a seguito delle specifiche ed articolate indagini delegate, non sono state rinvenute conferme testimoniali (se non qualche limitata conferma ma non del fatto in sé bensì delle lamentele del Masi sul punto).

In realtà l'accusa merita un qualche approfondimento anche ai fini della correlata richiesta di archiviazione per calunnia e diffamazione a carico dello stesso Masi.

Nessuno può dubitare che un avvistamento del latitante Messina Denaro – come noto il più attivamente ricercato latitante di mafia fin dal 1993 – da parte di un qualificato operatore di P.G. addetto anche alla ricerca dei latitanti mafiosi costituisca un evento di portata eccezionale.

Il Masi, peraltro, non solo avrebbe incrociato con l'automobile il Messina Denaro ma lo avrebbe anche visto mentre si accingeva ad entrare nel cortile di una abitazione privata.

L'unica condotta doverosa per un Carabiniere, ammissibile sul piano logico-argomentativo (aspetto utile per verificare l'attendibilità del dichiarante) e plausibile su quello disciplinare era ed è attivarsi in tutti i modi possibili allo scopo di pervenire immediatamente alla cattura del latitante.

Quand'anche il Masi avesse nutrito, a torto o a ragione, sospetti di inefficienza, di sottovalutazione o peggio ancora di collusione da parte dei suoi superiori, avrebbe avuto il preciso dovere di notiziare direttamente la D.D.A. di Palermo ovvero di assumere qualsiasi altra iniziativa possibile allo scopo di catturare il latitante prima che questi si trasferisse da quel covo temporaneo.

Ed invece, incredibilmente, il Masi rendeva nota questa eccezionale notizia per la prima volta l'8 maggio 2004 depositando, ben 54 giorni dopo, ai suoi superiori una relazione di servizio su tale presunto avvistamento.

Ed, a suo dire, ne dava notizia informalmente al solo Miulli il giorno 1 aprile 2004, comunque a 17 giorni di distanza dall'eclatante avvistamento limitandosi a svolgere indagini in

solitario (collocazione di una telecamera senza autorizzazione sul proprio balcone di casa prospiciente il luogo dell'incontro).

Già questo modo di procedere del Masi costituisce non solo un grave inadempimento disciplinare ed un reato omissivo ma lo squalifica enormemente sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca.

Delle due l'una: o il racconto del Masi è vero ed allora questi ha consapevolmente adottato un comportamento deprecabile e sanzionabile in ogni sede tanto da renderlo soggetto poco o per nulla attendibile o il fatto è frutto di una volontà di rendere eclatanti le proprie accuse a questo punto certamente calunniose.

Non vi è dubbio che la (presunta) mancata cattura del latitante per colpa dei suoi superiori disinteressati al compimento dei loro doveri d'ufficio renda ancor più eclatante l'accusa mossa.

Peraltro agli atti emerge la prova tangibile che alcune verifiche sui luoghi e sulle circostanze del presunto avvistamento erano state svolte, prima dell'8 maggio, da altro personale e senza alcun esito.

Infine, anche la circostanza della consegna della relazione di servizio dell'8 maggio 2004 desta non poche perplessità.

Il Masi, invero, esibiva copia della relazione al P.M. in sede di sommarie informazioni del 29.6.2010 asserendo che l'originale si trovava presso il Reparto operativo.

Nel successivo verbale del 26.7.2013 il Masi depositava l'originale della relazione di servizio (che non veniva reperito presso il Reparto).

Il secondo episodio relativo alla mancata cattura del Messina Denaro si sarebbe verificato alla fine del 2013, poco dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare dell'indagine c.d. talpe in Procura (5.11.2013).

E' bene segnalare che si trattava di una complessa indagine nella quale erano state individuate una serie di fughe di notizie da parte di alcuni appartenenti alla P.G. infedeli (tra i quali anche il maresciallo Riolo dell'Arma).

Il Masi, tuttavia, non aveva svolto alcun ruolo in quella indagine ma, dopo gli arresti, era stato incaricato di svolgere ulteriori accertamenti.

La vigilia di Natale del 2003 il Masi accertava, attraverso il GPS, che Mesi Francesco (fratello di una donna ritenuta l'amante del latitante) si era fermato in una località sospetta tra i Comuni di Bagheria e Misilmeri in prossimità di un casolare.

Il capitano Miulli, qualche giorno dopo, gli aveva riferito di avere svolto accertamenti per individuare tale casolare senza aver rinvenuto nulla di interessante.

Tuttavia, il Masi il 19 gennaio successivo si recava personalmente sui luoghi insieme al collega Lauri e non solo individuava il casolare ma vi trovava diverse persone che si accorgevano della sua presenza e lo mettevano in una situazione di grave pericolo.

Di qui l'accusa avanzata al superiore di non aver voluto individuare il casolare per coprire la latitanza del Messina Denaro e comunque per sviare le indagini.

Mentre ancora si trovava a bordo dell'auto insieme al Lauri, il Masi avrebbe telefonato al Miulli aggredendolo verbalmente ed accusandolo di averlo preso in giro ed esposto a rischio.

L'unico soggetto in grado di confermare tale episodio è il maresciallo Lauri che ha firmato la relazione di servizio con il Masi ma che ha smentito seccamente di avere assistito alla telefonata tra questi ed il Miulli.

E poiché l'accusa di lassismo doloso su tale episodio coinvolge anche il Sottili, va detto che in atti vi è la prova dell'esistenza dell'avvio di immediate indagini a seguito dell'episodio del 19 gennaio anche con intercettazioni ed individuazioni dei soggetti presenti nel casolare.

In conclusione, all'esito del superiore *excursus*, può serenamente condividersi la valutazione di merito svolta dall'Ufficio del P.M. in ordine alla assenza di significativi elementi di conferma delle accuse del Masi nei confronti dei suoi superiori.

E ciò sia in relazione agli specifici episodi presi in esame che a quelli, residuali, specificati nella richiesta di archiviazione che qui deve intendersi testualmente richiamata.

Si tratta, peraltro, di accuse talmente gravi ed eclatanti che non possono essere dimostrate in giudizio sulla scorta di accuse rese da un soggetto intrinsecamente inattendibile, isolate, prive di riscontri e formulate, inspiegabilmente, a distanza di molti anni rispetto ai fatti.

Limitando, per adesso, l'analisi al solo maresciallo Masi, deve aggiungersi che il P.M., nonostante abbia chiaramente enucleato, almeno nei limiti propri di questa fase di giudizio, i requisiti dell'elemento obiettivo del delitto di calunnia (e di diffamazione), abbia concluso per la verosimile insussistenza dell'elemento psicologico di tale delitto.

Nella richiesta si legge: *"a tale proposito può evidenziarsi come .. emerga una chiara tendenza dei due (i marescialli Masi e Fiducia n.d.e.) a ritenere come indebite interferenze dei superiori gerarchici ogni iniziativa o ingerenza non tendente a valorizzare gli spunti investigativi dagli stessi segnalati. Tale tendenza appare sintomatica di una alta considerazione (giusta o sbagliata che fosse) delle proprie capacità investigative da parte dei due denuncianti..."*. Queste considerazioni, a giudizio del P.M., avrebbero refluenze sull'elemento psicologico del delitto di calunnia o quanto meno sulla prova del dolo di accusare altri nella consapevolezza della loro innocenza.

L'argomento è di sicuro interessante e coinvolge alcuni aspetti in diritto assai delicati (elemento soggettivo del reato di calunnia anche sotto l'aspetto putativo e differenza tra dolo e motivi a delinquere).

Com'è ampiamente noto, infatti, in forza del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per la sussistenza, sotto il profilo puramente soggettivo, del delitto di calunnia è necessaria la dimostrazione che l'imputato abbia acquisito la certezza dell'innocenza dell'incolpato.

Da ciò discende che non può ritenersi pienamente integrato l'elemento soggettivo del delitto in parola qualora ricorrano elementi tali da far sorgere nell'animo del denunciante anche soltanto ragionevoli dubbi in ordine alla colpevolezza dell'accusato ovvero quando il denunciante medesimo incolpi taluno solamente sulla scorta della propria erronea convinzione di colpevolezza.

All'interno di questo perimetro di riferimento va esaminata la condotta del Masi che, per una serie di ragioni, viceversa sembra riconducibile alla fattispecie ipotizzata anche sotto il suo profilo soggettivo.

In primo luogo va analizzato il più evidente degli aspetti soggettivi a carico del Masi: lo spirito di rivalsa nei confronti dei suoi superiori.

In precedenza si è sottolineata l'importanza, nel caso in esame, dell'aspetto cronologico della denuncia di Masi rispetto all'epoca di verifica dei fatti (un lasso intercorrente tra i sette e i dodici anni).

Il dato certamente colpisce per la sua eclatante dimensione, specie alla luce della gravità degli addebiti mossi ai superiori gerarchici: più gravi sono le accuse più pronta e tempestiva, infatti, dovrebbe essere la denuncia.

Ed invece, il Masi ha atteso anni ed anni per denunciare gli avvenimenti di cui sarebbe stato testimone.

Ed infine lo ha fatto in un ben preciso momento storico che non sembra casuale ma strettamente collegato alle proprie vicende processuali.

Si badi bene, invero, che il Masi nel 2008 era stato denunciato per falso materiale, falso ideologico e truffa in relazione ad un episodio di falsificazione di alcuni documenti d'ufficio al fine di ottenere l'annullamento di una contravvenzione al codice della strada elevata ad una sua amica che si trovava a bordo di un'autovettura riferibile allo stesso Masi.

Tale denuncia, connessa al suo ruolo di pubblico ufficiale, aveva comportato il suo trasferimento al reparto scorte dell'Arma e

quindi il venir meno dell'attività di P.G. (fatto che ha molto segnato il Masi e lo ha fatto sentire vittima di una ingiustizia).

Senonchè non si trattava di certo di una accusa inventata per danneggiarlo o destituita di fondamento, come appare evidente dall'esito processuale della vicenda.

Con sentenza del 18 maggio 2011, infatti, a seguito di giudizio abbreviato, il Masi veniva ritenuto responsabile di tutti gli addebiti e condannato alla pena di mesi otto di reclusione.

A fine 2013 aveva inizio il processo in grado di appello che confermava la condanna e la sentenza diveniva definitiva il 24.4.2015.

A maggio 2013, dunque, il Masi denunciava, per la prima volta dopo anni, i fatti di cui anche oggi ci si occupa e ciò lascia fondatamente ravvedere, per l'appunto, un malcelato risentimento per l'accaduto, secondo un tipico atteggiamento vittimistico, ed un intento di rivalsa nei confronti dei suoi superiori.

Anche le stesse modalità con le quali è stata presentata la denuncia del 2 maggio 2013 confermano tale valutazione: il Masi, infatti, non si è limitato a sporgere denuncia ma ha indetto una conferenza stampa - che ha avuto luogo il 14 maggio successivo in Roma - invitando mezzi di informazione ed organi di stampa proprio allo scopo di diffondere il più possibile ed in modo eclatante il contenuto delle sue accuse ai superiori.

La correlazione temporale tra questa plateale manifestazione e la condanna già riportata e, soprattutto, l'imminente giudizio di secondo grado (che si sarebbe aperto di lì a pochi mesi) appare del tutto evidente.

A tale proposito va ribadito come lo stesso Masi fosse già stato ascoltato dai PP.MM. in più occasioni tra il 2009 ed il 2010 (prima della condanna) ma non avesse riferito pressocchè alcuna delle gravissime e circostanziate accuse che avrebbe denunciato solo il 2.5.2013.

La condanna del 2011 ed il prossimo giudizio di appello, dunque, appaiono intimamente correlati alla decisione del Masi di sporgere denuncia.

In qualunque modo si voglia interpretare la plateale modalità con la quale il Masi ha scelto di pubblicizzare la propria denuncia (spirito di rivalsa per un torto subito, desiderio di far conoscere la verità non solo sull'episodio che lo riguardava ma anche su altre e ben più gravi asserite malefatte, intento di suscitare nell'opinione pubblica un sostegno personale a fronte del "sistema" poco trasparente, mitizzazione di sé o infine strumentalizzazione della verità a scopi puramente utilitaristici sul piano processuale) non vi è dubbio che le modalità di diffusione del contenuto della denuncia appaiano indicative di una precisa volontà accusatoria e del chiaro intento di dare quanta più visibilità possibile al proprio ruolo di vittima ed alle proprie accuse ai superiori.

Tutti aspetti che connotano fortemente l'elemento soggettivo dell'ipotizzato delitto di calunnia.

La indiscutibile tardività della denuncia di fatti di tale gravità e la progressione accusatoria rispetto a numerosi aspetti dei fatti rappresentati confermano tale valutazione in ordine alla piena consapevolezza del Masi rispetto alle precise accuse formulate.

Dalla mera segnalazione circa la "discutibilità" di talune scelte dei suoi superiori si è progressivamente giunti alla formulazione di sempre più precise e dettagliate accuse di gravissime violazioni che per chiunque ed, a maggior ragione, per degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri risultano inaccettabili.

Può davvero ritenersi inconsapevole un pubblico ufficiale che solo a distanza di anni denunci, in modo così plateale, i propri superiori di fatti omissivi e commissivi di tale devastante gravità?

Se il Masi, negli anni tra il 2001 ed il 2013, aveva chiara tale gravità per quale ragione ammissibile ha atteso tutto quel tempo per sporgere, in qualsiasi modo ed a chiunque, denuncia?

E perché ha taciuto su tali fatti nel corso delle sue deposizioni al P.M. negli anni 2009 e 2010?

Le modalità e la tempistica della denuncia, dunque, finiscono per confermare la piena consapevolezza della inverosimiglianza delle accuse mosse dal Masi, il quale, per motivi del tutto personali che non spetta allo scrivente individuare, ha ritenuto di contrapporre se stesso di fronte ad un "sistema" incapace di apprezzarne le qualità.

Il fatto che questa contrapposizione non sia stata posta su un piano puramente assertivo o generico ma abbia trovato corpo in una serie di precisi addebiti operativi esclude l'inconsapevolezza da parte del Masi.

Infatti, limitarsi ad accuse generiche di inefficienza o di incapacità può sì risultare lesivo dell'altrui onorabilità ma consente, assai più facilmente, di sostenere la tesi della putatività delle proprie affermazioni.

Viceversa, affermare che una specifica scelta operativa è stata dolosamente adottata per favorire la latitanza di un mafioso comporta necessariamente la consapevolezza della eventuale falsità dell'incolpazione.

E, se quest'ultima non trova alcuna conferma, appare poco plausibile sostenere la propria erronea convinzione di colpevolezza.

Solo per completezza va aggiunto che, in esito alla richiamata conferenza stampa - cui ovviamente sono seguiti sensazionalistici articoli di stampa e trasmissioni televisive di notevole diffusione - il Masi, il suo legale e parecchi giornalisti sono stati denunciati per diffamazione e sono in atto sottoposti a giudizio presso il Tribunale di Roma (cfr. documenti in atti).

In conclusione a giudizio di chi scrive non sussistono, in questa particolare sede processuale, elementi certi ed univoci che consentano di escludere l'elemento psicologico del delitto di calunnia (ed a maggior ragione di diffamazione) in capo al Masi.

Appare, viceversa, necessario un serio approfondimento giudiziale di merito - per certi versi invocato anche dallo stesso Masi - allo

scopo di far luce sulla falsità delle accuse formulate e sull'atteggiamento soggettivo dello stesso Masi.

E, dunque, non apparendo necessario lo svolgimento di ulteriori atti di indagine, va ordinata l'imputazione coatta nei confronti del Masi in relazione ai reati di calunnia e diffamazione.

La posizione del Fiducia

Il maresciallo Fiducia ha per la prima volta riferito i fatti per cui è processo con la denuncia del 14 maggio 2013 in coincidenza con la conferenza stampa congiuntamene convocata ed organizzata insieme al Masi.

Il collegamento con quest'ultimo appare inevitabile se non altro alla luce della comune decisione di denunciare i propri superiori nello stesso momento e di indire una conferenza stampa per dare il massimo risalto alla vicenda.

Anche nel caso del Fiducia la denuncia è intervenuta a molti anni di distanza rispetto ai fatti riferiti (circa dodici anni dopo) di talchè le considerazioni svolte dianzi per il Masi possono essere qui ribadite sia pure in chiave minore poichè l'intera vicenda che attiene al Fiducia risulta caratterizzata da ruoli, addebiti e da modalità di minore rilievo.

In primo luogo va precisato che, a differenza del Masi, il Fiducia non svolgeva compiti di P.G. in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e non era addetto alla ricerca dei latitanti.

Egli si occupava di compiti esecutivi e di indagini in materia di traffico di stupefacenti e la causale del "clima conflittuale" sorto con i superiori non riguardava la complessa gestione dei metodi di ricerca dei latitanti mafiosi ma semplicemente la mancata autorizzazione ad utilizzare una autovettura BMW per un servizio antidroga.

Pur nella limitatezza del panorama appena delineato, anche il Fiducia ha ritenuto di volersi ritagliare uno spazio di visibilità che, in qualche modo, lo collegasse a vicende ben più eclatanti.

L'accusa mossa nel 2013 dal Fiducia riguarda una presunta sottovalutazione, da parte del Miulli e del Sottili, di alcune notizie

riservate che egli aveva ricevuto da una prima fonte anonima (che in udienza ha indicato nella moglie del boss Michele Navarra di Corleone) e da una seconda (Giuseppe Calcagno, poi divenuto collaboratore di giustizia).

Le indagini sul punto svolte dal P.M. non hanno portato alla individuazione di elementi di conferma significativi, essendo emersa solo la prova di una conflittualità coi superiori limitata ad un motivo del tutto banale (la mancata concessione della BMW) e la compartimentazione tra le varie sezioni a causa delle fughe di notizie emerse nell'indagine sulle "talpe in Procura".

Su tale aspetto nella richiesta di archiviazione si legge: *"i vertici gerarchici avevano imposto la regola che i componenti delle diverse sezioni non comunicassero tra loro i dati investigativi.... ne consegue che il denunciante..., assegnato a compiti non comprendenti la trattazione di reati di criminalità organizzata, possa aver scambiato il mancato incarico di proseguire negli approfondimenti investigativi, per una indebita interruzione delle attività"*.

Ma se il Fiducia avesse davvero equivocato il senso della pretesa interruzione dei suoi *imput* investigativi si sarebbe dovuto rivolgere superiormente alle vie gerarchiche ovvero direttamente alla Procura per segnalare il fatto e chiedere chiarimenti.

Invece, egli non ha segnalato nulla ed ha atteso dodici anni per uniformarsi alle intenzioni ed alle iniziative del Masi denunciando come atti di volontario favoreggiamento quei comportamenti di cui egli sconosceva la natura e sinanco l'esistenza.

Ed invero, è rimasto dimostrato che, per un verso, una serie di verifiche sui luoghi indicati dal Fiducia erano stati eseguite anche attraverso il Genio militare e che, a quei tempi, la comunicazione delle notizie era effettivamente contingentata proprio per evitare le fughe di notizie riscontrate.

Pur senza fare opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata in favore dei soggetti da lui accusati (come ha fatto il Masi), il

Fiducia non ha desistito dal sostenere le sue tesi pur dopo aver valutato questi ultimi elementi in ipotesi a lui sconosciuti.

E lo ha fatto sino ad oggi con le dichiarazioni spontanee rese nel corso dell'udienza camerale, nelle quali ha continuato a sostenere che il Sottili avrebbe comandato di non dare alcun seguito alle notizie confidenziali da lui fornite.

Tale comportamento va valutato alla luce delle sopra richiamate considerazioni in tema di sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia.

Certamente al momento della presentazione della denuncia (momento consumativo del reato), il Fiducia ha accusato i suoi superiori di gravi fatti dolosamente finalizzati a rallentare il contrasto a cosa nostra.

E se all'epoca poteva ipotizzarsi un atteggiamento soggettivo frutto di un minor grado di inserimento nelle complesse dinamiche connesse alla ricerca dei latitanti idoneo, in ipotesi ad incidere sulla certezza dell'innocenza degli incolpati, oggi l'insistenza nella tesi originaria costituisce conferma della piena consapevolezza dell'indagato.

Di guisa che non può fondatamente ritenersi che il Fiducia abbia putativamente interpretato come una omissione dolosa la sostanziale ed apparente sottovalutazione dei suoi imput investigativi ed informativi.

In primo luogo perchè dagli atti è emerso che tale sottovalutazione non vi fu e poi per l'insistito sostegno ad una tesi accusatoria smentita eppure vivacemente ribadita ad ulteriore conferma dell'atteggiamento psicologico che, sin dall'inizio, ha caratterizzato la condotta dell'indagato.

Anche per il Fiducia, quindi, nei limiti del presente accertamento non si può ritenere escluso l'elemento psicologico del delitto di calunnia e di quello di diffamazione.

Di talchè va ordinato al P.M. di formulare l'imputazione anche nei suoi confronti per i reati di calunnia e diffamazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 409 co. V c.p.p.

dispone che il P.M. formuli le rispettive imputazioni a carico di Masi Saverio e Fiducia Salvatore, ciascuno in ordine ai reati di cui agli artt. 368 e 595 c.p., per i motivi suesposti entro il termine di dieci giorni.

Dispone archiviarsi il procedimento nei confronti degli altri soggetti indagati.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo 29 marzo 2017

Deposito in Cancelleria

Palermo, l. 29.03.2017

il Cancelliere

Giuseppe M. M. M.

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Dr. Vittorio Alcamo

